

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 12/10/2004 n. 6568

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1, 21.5

L'apposizione di due numeri in cifre, inconciliabili fra loro, peraltro indicati solo a matita, non integra il contenuto minimo di un'offerta economica. La giurisprudenza amministrativa del resto si è già pronunciata nel senso dell'assoluta invalidità di una offerta economica formulata con l'uso della matita (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 512). Deve ritenersi che le esigenze di celerità e di regolarità delle operazioni di gara, sottese al principio di continuità delle stesse, non vengano lese nei casi in cui vi siano delle interruzioni non immotivate, ma causate dalla necessità da parte della Commissione di gara di acquisire riscontri professionali qualificati su punti controversi del procedimento. Del resto il giudizio sulla complessità delle questioni sottoposte al vaglio dei consulenti, in quanto soggettivo, è rimesso alla discrezionalità della Commissione di gara e non può essere sindacato, se non in casi di manifesta illogicità.